


Giurisprudenza

L'appunto sul foglio di carta legittima l'accertamento induttivo

15 Ottobre 2014

Anche se non c'è traccia in contabilità, le note "informali" rinvenute segnalano fuori busta per i quali il datore di lavoro avrebbe dovuto versare le relative ritenute d'acconto



Le omesse indicazioni in busta paga emergono dalle risultanze documentali rappresentate dai fogli sui quali vengono appuntati gli importi corrisposti a vario titolo ai lavoratori dipendenti

Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20675 dell'1 ottobre 2014, chiamata a giudicare sulla legittimità della pronuncia di una Commissione tributaria regionale, che aveva riformato quanto stabilito in prime cure in merito al parziale accoglimento del

ricorso di una società cooperativa di servizi.

In particolare, alla contribuente era stato notificato un avviso di accertamento basato su un precedente processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, dal quale si evincevano omessi versamenti delle ritenute d'acconto per compensi a lavoratori dipendenti non dichiarati in busta paga.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria aveva provveduto a rettificare, ai sensi dell'articolo 54 del Dpr 633/1972, la maggiore imposta dovuta ai fini Iva e Irpeg.

Il rilievo relativo a quest'ultima imposta era stato annullato dal giudice di prime cure, che aveva ridotto anche l'ammontare delle altre imposte accertate.

La Commissione tributaria regionale aveva legittimato l'accertamento induttivo condotto dagli uffici finanziari, validando la documentazione extracontabile rinvenuta, costituita dai fogli di carta

sui quali erano stati appuntati gli importi corrisposti a vario titolo ai lavoratori dipendenti.

Contro la decisione di merito, i difensori della cooperativa di servizi presentano ricorso in Cassazione articolando la motivazione della richiesta in diversi punti.

In primis, la contribuente chiede al Collegio di verificare come la Guardia di finanza abbia fatto derivare dal pagamento di somme “in nero” ai dipendenti la presunzione di maggiori ricavi non contabilizzati, comportanti anche l’omessa registrazione di corrispettivi ed evasione Iva.

Inoltre, non essendo stata riconosciuta la detraibilità, ai fini Irap, delle spese per prestazioni di lavoro, la ricorrente chiede ai giudici di legittimità di verificare il corretto comportamento dell’Amministrazione finanziaria nel considerare come base imponibile i presunti maggiori ricavi provenienti dai pagamenti “in nero”.

Altro punto critico della sentenza della Ctr, secondo la ricorrente, è nel fatto che, nonostante la base imponibile calcolata delle tre imposte (Iva, Irap e Irpeg) fosse la stessa, il giudice di primo grado avesse potuto annullare soltanto la debenza ai fini dell’Irpeg.

Un ulteriore tassello del mosaico difensivo è costituito dal fatto che i giudici di merito di grado superiore, nella sentenza impugnata, avrebbero fatto ricorso a presunzioni tra loro concatenate, non tenendo conto dell’espresso divieto dell’ordinamento, perché, sulla base del rinvenimento di appunti con importi di denaro al fianco di alcuni nominativi di dipendenti, avrebbero presunto il pagamento di compensi fuori busta e, da tale conclusione, sarebbe stata fatta discendere quella di ricavi non contabilizzati di pari importo, con aggiunta in via ulteriormente presuntiva, di altre entrate pari al 2% dei compensi elargiti.

In ultimo, a parere della ricorrente, la Ctr nella decisione avrebbe erroneamente interpretato il dispositivo dell’articolo 55 del Dpr 633/1972, consentendo l’accertamento induttivo, in deroga dell’articolo 54, sulla base di un pvc che contestava il mancato versamento delle ritenute Irpef.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20675 dell’1 ottobre 2014, ha confermato la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo da parte degli uffici inquirenti, anche in presenza della contabilità della quale non sia stata contestata la regolarità formale, ai sensi dell’articolo 54 del Dpr 633/1972, prescindendo dalle ipotesi previste dall’articolo seguente, riferito ai casi di omessa tenuta, omessa esibizione o inattendibilità assoluta delle scritture quando l’induzione si avvale anche di dati e notizie raccolti e conosciuti dall’ufficio.

Infatti, è proprio l’articolo 55 a stabilire, al primo comma, che *“l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio”*.

Chiariscono i giudici di piazza Cavour che, se l'infedeltà della dichiarazione non si palesa o non si evince direttamente dal suo contenuto o dal confronto con il calcolo delle liquidazioni o dal confronto delle precedenti dichiarazioni, deve essere accertata *"mediante il confronto della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta"* di altri documenti.

Il che, calando quanto detto sulla fattispecie concreta, ha permesso all'Amministrazione finanziaria di far ricorso legittimamente all'accertamento analitico induttivo, trovandosi di fronte a omesse dichiarazioni chiaramente riportate su fogli di carta, dai quali, risultavano gli importi corrisposti e i nomi dei lavoratori beneficiari dell'emolumento.

di

Valerio Giuliani

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/lappunto-sul-foglio-carta-legittima-laccertamento-induttivo>